

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone, con l'impiego di veicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 - comma 6° - del T.U. approvato con D.P.R. 15.6.1959, n. 393.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente oltre che dalle norme del presente Regolamento, è disciplinato:

- a) dagli artt. 105 e 113 del T.U. approvato con D.P.R. 8.12.1933, n. 1740, rimasto in vigore in virtù del 2° comma dell'art. 145 del T.U. di cui al D.P.R. 15.6.1959, n. 393;
- b) dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.6.1959, n. 393, e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- c) dalle leggi n. 62 del 14.2.1974 e n. 294 dell'agosto 1974;
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.6.1931, nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6.5.1940;
- e) dai Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25.3.1969 e n. 1463 del 20.7.1970;
- f) dalle altre norme vigenti, Regionali e Statali, inerenti a tale materia.

ART. 3 - COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di noleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune, attraverso gli Organi della Polizia Municipale, i cui Agenti possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli destinati a tale scopo.

Sono fatti salvi i poteri e le facoltà conferite agli Organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

ART. 4 - TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Il Consiglio Comunale, tenute presenti le norme vigenti in materia, stabilisce il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali.

Prima della loro ammissione in servizio e poi una volta all'anno, sono sottoposti a verifica da parte dell'apposita Commissione comunale, composta dal Sindaco o suo Delegato, da un Rappresentante della maggioranza ed uno della minoranza consiliare e dal Comandante dei Vigili Urbani, la quale accerterà se i veicoli rispondono alle volute condizioni, escluso ogni accertamento di carattere tecnico, ai sensi del D.P.R. 15.6.1959, n. 393.

Ogniqualevolta la Commissione ritiene che un veicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando dei Vigili Urbani alla segnalazione all'Ispettorato Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393.

Ove, invece, la vettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, e, qualora il titolare non provveda nel termine fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sua sostituzione, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

ART. 5 - CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Ogni veicolo in servizio deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e della targa. Tale contrassegno dovrà essere collocato con targhetta o autoadesivo in modo visibile.

Il conducente deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, la licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario, esposto in modo ben visibile.

ART. 6 - UBICAZIONE DELLE RIMESSE ED ABITAZIONE DEL TITOLARE DELLA LICENZA

I titolari della licenza hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici di Polizia Municipale l'ubicazione delle rimesse e quella della loro abitazione.

Ogni cambiamento di rimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Ufficio, entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

ART. 7 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- 2) compiere atti contrari alla decenza;
- 3) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo.

ART. 8 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti dei veicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 9 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLA LICENZA

Il titolare della licenza nell'esercizio dell'attività di noleggio è obbligato a:

- a) conservare a bordo del veicolo i seguenti documenti:
 - 1) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'Azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
 - 2) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'Associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale.
I fogli di viaggio dovranno essere conservati in Azienda per almeno un anno;
 - 3) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio della rimessa;

- c) presentarsi regolarmente alle verifiche dei veicoli ed attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe minime proposte dall'Associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare, diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo, e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dagli utenti, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario.

ART. 10 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
- b) esercitare servizi od itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistano servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d) portare animali propri nel veicolo;
- e) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche del veicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore da quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- g) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

TITOLO II - LICENZA COMUNALE

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOBUS DA IMMETTERE NEL SERVIZIO

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Tale atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

ART. 12 - RILASCIO DELLE LICENZE

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa di autobus è prevista la licenza comunale.

La medesima licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare, per ogni autobus ammesso al servizio, con l'indicazione del tipo e caratteristiche del veicolo stesso.

Essa ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile se sussistono i requisiti di legge, su richiesta dell'interessato.

Durante il quinquennio di validità, la licenza deve essere vidimata annualmente per il controllo della sussistenza dei requisiti, dimostrabili anche con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da prodursi dal titolare, esibendo altresì libretto dell'autoveicolo ed il pagamento della relativa tassa di circolazione.

ART. 13 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza comunale per l'esercizio non può essere concessa a chiunque:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del C.P.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.5.1965, n. 575; 13.9.1972, n. 646; 12.10.1982, n. 726;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e segg. e del Regio Decreto del 16.3.1942, n. 267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del C.P.;
- f) sia incorso, in tre o più casi in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

ART. 14 - DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro sei mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (un anno in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) per fallimento del titolare.

ART. 15 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene revocata qualora il soggetto che ne usufruisce venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al precedente art. 13 ovvero contravvenga agli obblighi di cui al precedente art. 9, in tal caso previa diffida scritta, nonchè per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale abilitato all'espletamento del servizio.

La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di venti giorni, quando il titolare, per due volte, qualunque sia il periodo di tempo intercorso, sia stato punito in base al presente Regolamento per le infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata e deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato dalla Giunta Municipale, sentita l'apposita Commissione Comunale.

Il Sindaco, nel caso d'urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria, con effetto immediato, per un periodo non superiore a quindici giorni.

L'attuazione della decadenza o della revoca della licenza deve essere preceduta da avviso di notificazione all'interessato, assegnandogli il termine di giorni trenta, per la presentazione delle deduzioni a propria discolta.

ART. 16 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza comunale d'esercizio è trasferibile previo accertamento da parte del Comune che il subentrante cessionario dell'Azienda sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e, comunque con l'assenso espresso dal Comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio.

Qualora la licenza sia intestata a Ditta individuale, in caso di decesso del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile la voltura della licenza è accordata dalla Giunta Municipale a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso, a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro sei mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza, sino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del minore, dopodiché dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Nel caso di cessazione dell'attività la licenza comunale di esercizio va restituita al Comune che l'ha rilasciata.

ART. 17 - DOMANDA PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere i servizi di noleggio con conducente mediante autobus deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco.

La rimessa dovrà avere sede nel territorio comunale di Arcore.

Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, e l'ubicazione della rimessa.

In presenza di una pluralità di domande di rilascio di licenza sarà data la preferenza:

- a) a titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
- b) a Cooperative o Consorzi di Imprese del settore;
- c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente costituirà criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ART. 18 - REQUISITI SOGGETTIVI PER OTTENERE LA LICENZA

La licenza per l'esercizio di servizio di noleggi di autobus con conducente può essere rilasciata unitamente a soggetti che forniscano idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di 12 metri;

- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
- c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi.

Il richiedente dovrà inoltre documentare in modo idoneo la disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio e sarà obbligato a comunicare al Comune ogni successiva variazione del personale stesso.

ART. 19 - DOCUMENTAZIONE

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S., nei casi previsti;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane, ai sensi della legge 25.7.1956, n. 860;
- c) certificato di cittadinanza italiana;
- d) certificato di residenza (non è indispensabile la residenza in Arcore);
- e) certificato di buona condotta in data non anteriore a tre mesi.

ART. 20 - INIZIO DEL SERVIZIO

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale di esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio stesso entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di un anno, ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà comunque dimostrare di avere provveduto alla ordinazione del veicolo entro 30 giorni dalla notificazione di assegnazione della licenza.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale, prima del rilascio della relativa licenza di noleggio da rimessa con conducente di autobus, dovr  richiedere alla competente Prefettura la certificazione prevista dall'art. 2 della legge 23.12.1982, n. 936, riguardante la lotta alla delinquenza mafiosa.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di leggi vigenti e future che regolano tale materia, nonch  ad altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

I N D I C E

ART. 1 - NATURA DEL SERVIZIO	pag. 1
ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	pag. 1
ART. 3 - COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO	pag. 1
ART. 4 - TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI	pag. 2
ART. 5 - CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE	pag. 2
ART. 6 - UBICAZIONE DELLE RIMESSE ED ARTTAZIONE DEL TITOLARE DELLA LICENZA	pag. 2
ART. 7 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO	pag. 3
ART. 8 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO	pag. 3
ART. 9 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLA LICENZA	pag. 3
ART. 10 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI	pag. 4
ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOBUS DA IMMETTERE NEL SERVIZIO	pag. 4
ART. 12 - RILASCIO DELLE LICENZE	pag. 5
ART. 13 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA	pag. 5
ART. 14 - DECADENZA DELLA LICENZA	pag. 6
ART. 15 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA	pag. 6
ART. 16 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA	pag. 6
ART. 17 - DOMANDA PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	pag. 7
ART. 18 - REQUISITI SOGGETTIVI PER OTTENERE LA LICENZA	pag. 7
ART. 19 - DOCUMENTAZIONE	pag. 8
ART. 20 - INIZIO DEL SERVIZIO	pag. 8
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 9